

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 novembre 2024

Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Delibera n. 78/2024). (25A02316)

(GU n.90 del 17-4-2025)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 29 novembre 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e,

in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» detta, in particolare all'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 44 rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni dell'art. 44 del

decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni:

a) il comma 7 secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;

b) il comma 7-bis, il quale dispone che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento»;

c) il comma 7-ter, il quale dispone che «con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)»;

d) il comma 7-quater, secondo cui «gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, comma 2-bis, il quale prevede che con apposita delibera del CIPESS, si provveda alla ricognizione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 58, comma 4, lettera f), il quale prevede che, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste, si provveda quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e che detta riduzione - ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto-legge - è imputata in via prioritaria al valore degli interventi defianziati in applicazione del citato art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Viste le delibere CIPESS 29 aprile 2021, n. 3, n. 6, n. 7, n. 9 e n. 10 che hanno approvato, in prima istanza, i Piani di sviluppo e coesione rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero della transizione ecologica, Ministero della cultura, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» che assegna al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un importo complessivamente pari a 4.680,085 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027, per il finanziamento di interventi relativi a progetti infrastrutturali per la mobilità sostenibile e, visto in particolare, il punto 1.5 che prevede che «i bandi di esecuzione lavori o di appalto integrato, nel caso degli interventi allo stato di progettazione di fattibilità tecnico economica, dovranno essere aggiudicati entro il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, superato il quale le risorse si intendono revocate automaticamente»;

Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 35, recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1,

comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022» che, con riferimento agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1 del 2022, assegna al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili risorse FSC 2021-2027 per un importo complessivo di 1.564.474.259,20 euro per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi e, in particolare, il punto 2.3 che prevede che «al fine di allineare la scadenza per l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente rilevanti (OGV), prevista dalla delibera CIPESS n. 1 del 2022 alla data del 4 dicembre 2023, alle scadenze del monitoraggio, si aggiorna tale termine al 31 dicembre 2023»;

Vista, inoltre, la delibera CIPESS 27 dicembre 2022, n. 48, recante «Ricognizione ex articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50», corredata dalle seguenti tavole allegate:

allegato A1, relativo a interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante (di seguito anche OGV) di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a 200 milioni di euro, corredata dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;

allegato A2, relativo a interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'OGV di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, corredata dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali;

allegato B, relativo a interventi privi di OGV sottoposti a commissariamento governativo;

allegato C, relativo a interventi infrastrutturali privi di OGV inclusi nei CIS;

Vista la delibera CIPESS del 29 febbraio 2024, n. 1, recante «FSC 2021-2027. Assegnazione di risorse per la realizzazione dell'intervento ferroviario "Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma - Pescara. Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello-Scafa (Lotti 1 e 2)"» che revoca risorse FSC 2021-2027 pari a 100 milioni di euro, di cui all'assegnazione disposta con la delibera CIPESS n. 1 del 2022 in favore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'intervento ferroviario «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma - Pescara. Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello-Scafa (Lotti 1 e 2) - CUP J84E21001320008», per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione dell'OGV, e assegna al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'importo complessivo di 720 milioni di euro per la realizzazione del medesimo intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime

di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 0013107-A del 27 novembre 2024 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come rettificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 0013184-A del 29 novembre 2024 e integrata dalle successive note acquisite al prot. DIPE n. 13527-A del 6 dicembre 2024 e n. 13939-A del 13 dicembre 2024, concernente:

l'aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui agli allegati della delibera CIPESS n. 48 del 2022, aventi i requisiti per le salvaguardie ai sensi dell'art. 44, commi 7-bis e 7-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019;

la ricognizione, in attuazione dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, degli interventi rientranti nei progetti in essere del PNRR per i quali non si applica il definanziamento ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

il definanziamento, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, di interventi delle sezioni ordinarie dei Piani di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Ministero della cultura (MIC), Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Ministero dell'università e della ricerca (MUR) per un valore complessivo di 2.947.643.869,08 euro, con conseguente imputazione del medesimo importo alla riduzione del FSC 20214-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022;

la revoca, ai sensi del punto 1.5 della delibera CIPESS n. 1 del 2022, come modificato e integrato dal punto 2.3 della delibera n. 35 del 2022, del finanziamento di interventi di cui alle delibere CIPESS n. 1 del 2022 e n. 35 del 2022, per un importo complessivo di 3.866.341.250,04 euro;

la riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota delle risorse revocate, pari a 2.600.000.000 euro, ad incremento dell'importo netto della rispettiva quota programmatica disposta con la delibera approvata nell'odierna seduta del CIPESS recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», che, pertanto passa da 2.392.832.421 euro a 4.992.832.421 euro;

Tenuto conto che la proposta rappresenta, con riferimento ai Piani sviluppo e coesione (PSC) delle amministrazioni titolari emarginate in epigrafe, che, ai sensi dell'art. 56, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, si è proceduto ad effettuare le verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai fini del definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non abbiano generato OGV entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che nella proposta è rappresentato che, ad esito delle citate verifiche, si è provveduto in primo luogo all'aggiornamento degli elenchi di interventi - riportati in allegato alla proposta - aventi i requisiti per le salvaguardie ex commi 7-bis e 7-ter, dell'art. 44, del decreto-legge n. 34 del 2019, con conseguente necessaria modifica in parte qua della delibera CIPESS n. 48 del 2022;

Considerato che, sulla base di quanto riportato nella proposta, le verifiche sono state condotte sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e sulla base delle interlocuzioni integrative del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e che, ad esito delle medesime, sono stati identificati gli interventi da definanziare per mancato raggiungimento delle OGV nelle scadenze di legge - indicati analiticamente in apposito allegato alla proposta - per un importo complessivo di 2.947.643.896,08 euro;

Tenuto conto che, in conseguenza del suddetto definanziamento, le risorse revocate sono imputate, ai sensi dell'art. 56, del decreto-legge n. 50 del 2022 alla riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto, e le

dotazioni delle sezioni ordinarie dei singoli PSC sono rideterminate ciascuna in diminuzione degli importi corrispondenti al valore degli interventi definanziati;

Considerato che, con riferimento alle assegnazioni disposte dalle delibere CIPESS n. 1 del 2022 e n. 35 del 2022, la proposta riporta l'elenco degli interventi da definanziare, come risultante allo stato attuale di condivisione con le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nelle more del completamento dell'istruttoria, e le relative risorse FSC 2021-2027 da revocare, ai sensi del punto 1.5 della delibera n. 1 del 2022 e del punto 2.3 della delibera n. 35 del 2022, per un ammontare complessivo pari a 3.866.341.250,04 euro, così ripartito:

2.777.405.414,08 euro a valere sull'assegnazione disposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla delibera CIPESS n. 1 del 2022 che risulta, pertanto, ridotta da 4.580.085.445,69 euro, tenuto conto della riduzione già operata con la delibera CIPESS n. 1 del 2024, a 1.802.680.031,61 euro;

1.088.935.835,96 euro a valere sull'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disposta dalla delibera CIPESS n. 35 del 2022 che risulta, pertanto, ridotta da 1.564.474.259,20 a 475.538.423,24 euro.

Considerato che le risorse revocate rientrano nella disponibilità del FSC 2021-2027 secondo la seguente ripartizione per annualità:

importi in euro

Parte di provvedimento in formato grafico

Considerato che, in ordine alla necessità di assicurare adeguata copertura finanziaria ad opere infrastrutturali strategiche di rilievo nazionale, la proposta ha ad oggetto, altresì, la contestuale riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota delle risorse sopra revocate, per un importo pari a 2.600.000.000 euro, ad incremento dell'importo netto della rispettiva quota programmatica disposta con la delibera, approvata nell'odierna seduta del CIPESS, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali» che, pertanto passa da 2.392.832.421 euro a 4.992.832.421 euro;

Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS ha disposto l'imputazione programmatica alle amministrazioni centrali, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera b), punto 1, della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo lordo pari a 15.062.022.187,19 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibere del CIPESS;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. 13198 del 29 novembre 2024 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Viste la nota acquisita al prot. DIPE n. 14030-A del 17 dicembre 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato osservazioni e considerazioni sulla proposta sulla base della documentazione resa disponibile nell'immediatezza della riunione del Comitato, e la relativa nota di riscontro del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud acquisita al prot. DIPE 14463-A del 27 dicembre 2024;

Viste la nota acquisita al prot. DIPE n. 590-A del 20 gennaio 2025 con cui il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le osservazioni sul testo rese dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 15586 del 16 gennaio 2025 e la relativa nota di riscontro del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud acquisita al prot. DIPE n. 996-A del 27 gennaio 2025;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata

nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 27 dicembre 2022 in attuazione dell'art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

1.1. Con la presente delibera sono aggiornati gli interventi di cui agli elenchi A1, A2, B e C allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022 relativi alle amministrazioni centrali in epigrafe. Nell'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, sono riportati i suddetti elenchi aggiornati.

2. Ricognizione degli interventi FSC 2014-2020 rientranti nei progetti in essere del PNRR in attuazione dell'art. 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 77 del 2021.

2.1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, sono individuati gli interventi del FSC 2014-2020 rientranti in progetti in essere del PNRR ai quali non si applica il definanziamento ai sensi dell'art. 44, del decreto-legge n. 34 del 2019. Nell'allegato 2 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, è riportato l'elenco di detti interventi.

3. Definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei Piani di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Ministero della cultura (MIC), Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

3.1. Con riferimento ai Piani sviluppo e coesione (PSC) delle amministrazioni titolari indicate in epigrafe, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con la presente delibera è accertato il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC indicati analiticamente nell'allegato 3, che costituisce parte integrante della presente delibera, per un valore complessivo di 2.947.643.896,08 euro.

3.2. In conseguenza del suddetto definanziamento, le dotazioni delle sezioni ordinarie dei singoli PSC sono rideterminate, ciascuna in diminuzione degli importi corrispondenti al valore degli interventi definanziati di riferimento, per complessivi 25.547.526.231,52 euro, ripartiti tra Mezzogiorno e Centro-Nord come indicato nella tabella che segue:

importi in euro

Parte di provvedimento in formato grafico

3.3. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'importo definanziato, pari a 2.947.643.896,08 euro, è conseguentemente imputato alla riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge.

3.4. Le amministrazioni titolari dei PSC di cui sopra sottopongono al primo Comitato di sorveglianza utile l'aggiornamento della struttura programmatica del rispettivo PSC, procedendo anche al corrispondente allineamento dei dati nel Sistema nazionale di monitoraggio.

3.5. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR rende apposita informativa al CIPESS in merito all'elenco degli interventi, corredati di CUP, che, in esito alle verifiche effettuate, sono risultati confermati nell'ambito dei singoli PSC.

4. Accertamento della revoca di finanziamenti, in attuazione del punto 1.5 della delibera CIPESS n. 1 del 2022, come modificato e

integrato dal punto 2.3 della delibera CIPESS n. 35 del 2022, e modifica della quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.1. In attuazione delle disposizioni previste al punto 1.5 della delibera CIPESS n. 1 del 2022, come modificato e integrato dal punto 2.3 della delibera n. 35 del 2022, tenuto conto delle risultanze istruttorie allo stato definite, e' accertata la revoca del finanziamento degli interventi di cui alle predette delibere per un importo complessivo di 3.866.341.250,04 euro, cosi' ripartito:

2.777.405.414,08 euro a valere sull'assegnazione disposta in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla delibera CIPESS n. 1 del 2022 che risulta, pertanto, ridotta da 4.580.085.445,69 euro, tenuto conto della riduzione gia' operata con la delibera CIPESS n. 1 del 2024, a 1.802.680.031,61 euro;

1.088.935.835,96 euro a valere sull'assegnazione disposta in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla delibera CIPESS n. 35 del 2022 che risulta, pertanto, ridotta da 1.564.474.259,20 a 475.538.423,24 euro.

Nell'allegato 4 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, e' riportato l'elenco degli interventi defianziati di cui alle delibere CIPESS n. 1 del 2022 e n. 35 del 2022.

4.2. Le risorse revocate rientrano nella disponibilita' del FSC 2021-2027 secondo la seguente ripartizione per annualita':

importi in euro

Parte di provvedimento in formato grafico

4.3. E', inoltre, disposto l'incremento di 2.600.000.000 euro dell'importo netto, pari a 2.392.832.421 euro, destinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di imputazione programmatica con la delibera approvata nell'odierna seduta del CIPESS, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», che, pertanto, viene aggiornato in 4.992.832.421 euro.

4.4. Entro il 31 marzo 2025, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR rende apposita informativa al CIPESS fornendo un quadro finanziario complessivo delle risorse FSC 2021-2027 imputate programmaticamente, assegnate con delibere CIPESS o con disposizioni normative ed eventualmente disponibili.

Il Presidente: Meloni

Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 481

Allegato 1

Elenchi (A1, A2, B e C) aggiornati degli interventi di cui alla delibera CIPESS n. 48 del 2022

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Interventi rientranti nei progetti in essere del PNRR

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Elenco interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti

Parte di provvedimento in formato grafico

FSC-21-27 Assegnazione Delibera CIPESS 1/2022 e Delibera CIPESS
35/2022 - Elenco interventi definanziati

Parte di provvedimento in formato grafico